



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872
www.vincimascalucia.edu.it
E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



Attività di cheerleading in palestra

Il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza n. 794/2025 del 29 novembre 2025, ha esaminato la domanda di risarcimento proposta dai genitori di un'alunna che ha riportato lesioni durante un'esercitazione di cheerleading nella palestra di un istituto comprensivo, nel corso dell'ora di educazione fisica alla presenza del docente curricolare e di un'esperta esterna incaricata del progetto.

La ricostruzione istruttoria ha accertato che la studentessa si trovava a terra in posizione di spaccata quando il docente ha esercitato sulla schiena una pressione con entrambe le mani, **determinando la caduta del mento sul pavimento e un trauma contusivo al rachide cervicale e al mento**, poi documentato dal pronto soccorso e dalla consulenza tecnica d'ufficio.

La domanda degli attori mirava ad accertare la responsabilità del Ministero dell'istruzione, in qualità di amministrazione scolastica, e a ottenere il ristoro dei danni non patrimoniali subiti dalla minore e delle spese mediche sostenute, con chiamata in causa della compagnia assicuratrice dell'istituzione scolastica.

Il quadro normativo:

art. 2048 c.c., responsabilità contrattuale e onere della prova

Il Tribunale ha richiamato l'articolo 2048 del codice civile, che prevede una presunzione di responsabilità in capo ai precettori e a coloro che insegnano un'arte o un mestiere per i danni cagionati dagli allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, estesa dalla giurisprudenza di legittimità anche ai danni che l'allievo procura a sé stesso, in quanto effetto di un'omessa o inadeguata sorveglianza.

La sentenza ha ricordato che, secondo la Corte di cassazione (Sezioni Unite n. 9346/2002 e Cassazione n. 8067/2007), la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante può essere configurata in termini contrattuali ai sensi dell'articolo 1218 c.c., senza che mutino le regole di riparto dell'onere della prova: la parte attrice deve dimostrare che il danno si è verificato nel



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872
www.vincimascalucia.edu.it
E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



tempo di affidamento dell'allievo, mentre sull'amministrazione grava la prova che l'evento sia dipeso da causa a essa non imputabile.

Il giudice ha specificato che, **per superare la presunzione di responsabilità, la scuola deve provare non solo l'impossibilità di un intervento correttivo ex post, ma anche l'adozione preventiva di tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo, in linea con gli orientamenti consolidati in materia di obbligo di vigilanza sugli alunni.**

La decisione del Tribunale e le ricadute operative per scuole, docenti e ATA

Il Tribunale ha ritenuto dimostrato che il fatto si è verificato durante lo svolgimento del rapporto scolastico, in un contesto di attività motoria organizzata dall'istituto, e ha rilevato che l'amministrazione convenuta non ha fornito prova di una vigilanza idonea a impedire l'evento né dell'esistenza di una causa estranea alla propria sfera di controllo.

La sentenza ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità dell'amministrazione scolastica per il danno subito dall'alunna, liquidando un importo complessivo di 3.303,75 euro per invalidità temporanea, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, e per spese mediche documentate, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro alla data della pronuncia, ai sensi degli articoli 2043, 2046, 2048 e 2056 c.c.

Il giudice ha accolto la domanda di manleva, ponendo a carico della compagnia assicuratrice dell'istituto **l'obbligo di tenere indenne l'amministrazione entro i limiti di polizza**, e ha regolato le spese di lite secondo il criterio della soccombenza, offrendo un richiamo operativo *all'esigenza per il personale scolastico di predisporre protocolli chiari di vigilanza in palestra, di formalizzare adeguatamente i progetti con esperti esterni e di documentare con precisione ogni incidente, in coerenza con le indicazioni del Ministero dell'istruzione e del merito sull'obbligo di sorveglianza degli alunni.*